

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 19/03/2021

### FATTO

Con ricorso n. 1433370 del 31.10.2020, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 23.9.2020, lamenta, con riferimento a nn. 11 BFP, di cui 6 della serie Q/P e 5 della serie Q, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro, con riferimento all'ultimo decennio e chiede, pertanto, il rimborso delle somme ritenute dovute.

In particolare, dichiara di essere titolare di sei BFP, appartenenti alle serie Q/P, recanti rispettivamente il n. \*\*\*.358, di lire un milione, emesso il 24.12.1986, il n. \*\*\*.417 di lire un milione, emesso il 2.5.1987, il n. \*\*\*.486 di lire un milione, emesso il 21.9.1987, il n. \*\*\*.195 di lire due milioni, emesso il 2.5.1987, il n. \*\*\*.093 lire di cinque milioni, emesso il 6.4.1989, e il n. \*\*\*.094 di lire cinque milioni, emesso il 6.4.1989; di aver ricevuto per tali buoni un rimborso inferiore a quanto spettante, con riferimento all'ultimo decennio, per il quale non è stato apposto timbro di aggiornamento dei rendimenti.

Aggiunge di essere titolare di cinque BFP, appartenenti alla serie Q, recanti rispettivamente il n. \*\*\*.059 di lire un milione, emesso il 6.4.1989, il n. \*\*\*.030 di lire due milioni, emesso il 6.4.1989, il n. \*\*\*.118 di lire cinquecentomila, emesso il 21.5.1988, il n. \*\*\*.130 di lire cinquecentomila, emesso il 20.7.1988, e il n. \*\*\*.138 di lire cinquecentomila, emesso il 21.9.1988; e di aver ricevuto rimborso inferiore a quanto spettante, con riferimento all'ultimo decennio, per il quale è stata scorrettamente applicata una capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale.



L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF e, nel merito, con riguardo ai buoni appartenenti alla serie Q/P, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative e osserva che la serie di emissione è Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che i buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, che, dal 21° al 30° anno di vita dei titoli, si applica un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente.

L'intermediario dichiara di avere applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M del 1986, apponendo i timbri previsti dal decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi ivi stabiliti, e che il ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q" e del rendimento degli stessi, perché i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità.

Non può, pertanto, dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo al cliente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati sui buoni.

Con riguardo ai buoni appartenenti alla serie Q afferma, invece, che la liquidazione è avvenuta a norma dei rendimenti di cui al decreto istitutivo della serie, tenuto conto della applicazione della ritenuta fiscale relativa alla disciplina applicabile ai predetti titoli.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Le preliminari eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso formulate dal convenuto sono infondate.

In particolare, con riguardo all'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, si ricorda, tra le altre, la decisione di questo Collegio n. 11045/2020, ove si legge che *"In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata"*.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza arbitrale *ratione materiae*, mette conto ricordare che *"(...) questo Collegio ha più volte rilevato (v. decc. nn. 315/2011, 1364/2011, 1846/11, 78/12, 74719/12) che sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta") – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi"* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014).



Nel merito, con riguardo ai buoni della serie Q/P, il ricorso è fondato.

Il cliente produce, infatti, sei BFP la cui emissione risale al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q/P.

I buoni risultano sottoscritti su moduli appartenenti alla serie P e risulta apposto timbro indicante la serie aggiornata Q/P nonché i tassi aggiornati fino al 20° anno.

Con riferimento al periodo successivo al 20° anno, non risulta aggiornamento dei tassi ma la sola stampigliatura riportante i tassi originali.

I titoli sono stati rimborsati.

Come è noto, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1997 stabilisce che *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”* e che, secondo consolidato orientamento dell'Arbitro, quando, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr. Collegio di Roma decisione n. 10738/18).

Tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati se *“l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (cfr. in termini Collegio di Roma, decisione n. 19053/18).

Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Ne deriva che il cliente ha diritto alla liquidazione dei buoni secondo i rendimenti recati dal retro degli stessi per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli, dedotto quanto già rimborsato.

Viceversa, la domanda di rimborso ulteriore dei cinque buoni appartenenti alla serie Q è infondata.

Il ricorrente produce, infatti, in giudizio cinque BFP la cui emissione risale al periodo di collocazione della serie Q.

Sui titoli è stampata l'indicazione del numero progressivo e della serie Q e non risulta apposto alcun timbro.

I buoni sono stati tutti rimborsati.

E' noto che, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, *“non può che rilevarsi la necessaria cogenza della normativa fiscale sopravvenuta, per cui – in assenza di più specifiche contestazioni di parte ricorrente – la pretesa volta ad ottenere*



*la liquidazione del rendimento come riportato sul titolo, non decurtato dalle ritenute fiscali dovute per legge, non può che ritenersi priva di fondamento” (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5123/2018) e che l’art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145 dispone che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.*

E’, altresì, noto che la Risoluzione del 9.5.2000 n. 58 del Ministero delle Finanze precisa che *“La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo”.*

Peraltro, questo Collegio (cfr., *ex multis*, decisione n. 19534/2018) ha affermato che *“l’introduzione dell’art. 7, comma 3, del d.m. 23 giugno 1997 [...] ha comportato che, invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l’ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente fosse non più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell’applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. Ciò ha determinato che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore”,* non potendosi, per conseguenza, accogliere la domanda volta ad ottenere la liquidazione dell’importo previsto sul titolo.

Infine, il Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, precisando l’ambito di competenza dell’Arbitro nella materia tributaria, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la liquidazione un Buono (serie “Q”), alla stregua delle sole risultanze cartolari e ha stabilito che *“L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

Ne deriva che la domanda di rimborso formulata dal ricorrente appare infondata perché la corresponsione delle minori somme da parte dell’intermediario è frutto esclusivamente dell’applicazione della normativa fiscale vigente per i titoli in esame.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 9213 del 06 aprile 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA